



RG. 602/18

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Cron. 751

NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)

Rep. _____

nella persona del dott. Antonio Criscuolo Gaito, ha pronunciato il
seguinte

Rel. CRISCUOLO GAITO

oggetto E.R.

DECRETO

nel procedimento camerale n. 602/18 V.G., avente ad oggetto: equa
riparazione ex L. n. 89/2001, promosso da:

Salvatore (C.F.: _____),

elettivamente dom.to in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is.
F10 Centro Direzionale, presso lo studio degli avv.ti Michele
Liguori (C.F.: LGRMHL58P14F839K) e Vincenzo Liguori (C.F.:
LGRVCN90T17F839C), dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura
a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato presso i cui uffici, alla Via Diaz n. 11 in Napoli, è domiciliato
per Legge

RESISTENTE

La Corte;

any

Visto il ricorso presentato il 23.3.2018 da Salvatore,

con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo civile (avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione), svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli, n. 6314/00 RGAC, nonché in secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, n. 4761/06 RGAC – processo definito con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2977/16, pubblicata il 25.7.2016, irrevocabile dal 27.9.2017;

Rilevato come il sig. Salvatore abbia proposto il ricorso sia jure proprio, che quale erede di Ciro; invero, quest'ultimo non è mai stato parte del giudizio civile presupposto, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione; egli è deceduto prima dell'inizio del processo, che inerisce proprio al sinistro mortale, a seguito del quale il sig. Ciro perse la vita; dunque, il ricorso di Salvatore è accoglibile solo jure proprio;

Rilevato come Salvatore, intervenore volontario in primo grado, abbia assunto la qualità di parte a far tempo dal 05.6.2001, data di notifica della comparsa di intervento volontario;

Rilevato come la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2977/16, pubblicata il 25.7.2016, sia divenuta irrevocabile allo spirare del termine "lungo" ex art. 327 cpc di un anno, quindi nella previgente formulazione, che trova applicazione ratione temporis; altresì, nel caso di specie – considerato che il termine di un anno e 31 gg. cadeva in costanza del periodo feriale 2017 – si applica il



principio del “doppio computo del periodo feriale” (per tutte Cass.

civ., ord. n. 3787/18); quindi, tenuto conto del doppio computo del

periodo feriale di gg. 31, la sentenza della Corte di Appello è

divenuta irrevocabile il 27.9.2017;

Letta l’attestazione di cancelleria del 12.12.2017, da cui risulta

come non sia stata interposta alcuna impugnazione avverso la

sentenza n. 2977/16;

Ritenuto che sia stato senz’altro osservato il termine semestrale di

proponibilità, ex art. 4 L. 89/01;

Rilevato come sia stato proposto appello, avverso la sentenza di

primo grado, giusta citazione notificata il 27.7.2006;

Rilevato che il giudizio in oggetto, instaurato il 05.6.2001 (data di

notifica della comparsa di intervento volontario da parte di

Salvatore, odierno ricorrente), ha avuto una durata

complessiva, sulla base di quanto indicato dalla stessa parte

ricorrente (periodo dal 05.6.2001 al 27.9.2017), di anni 16, mesi 3,

gg. 22, superiore al termine di sei anni previsto dalla Legge

(eccedenza di anni 10, mesi 3, gg. 22);

Ritenuto altresì che da tale periodo debba essere sottratto, ai sensi

dell’articolo 2 comma *2quater* della L. 89/2001, quello

intercorrente tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per

proporre l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.

6722/05 Reg. Sent. (15.6.2005) e la proposizione dello stesso

(27.7.2006), per complessivi anni uno, mesi uno, gg. dodici;



Ritenuto che, in definitiva, il periodo eccedente la durata ragionevole, nella specie, debba essere fissato in anni nove, mesi due, gg. 10;

che, pertanto, risultano indennizzabili anni nove;

Ritenuto che possano essere riconosciuti al ricorrente, tenuto conto della media complessità della causa, importi corrispondenti al valore medio, ovvero euro 600,00 per ciascuno dei primi tre anni, nonché euro 720,00 per ciascuno degli anni dal quarto al settimo compreso (incremento del 20%, ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 L. n. 89/01); ed ancora euro 780,00 per ciascuno degli anni ottavo e nono (incremento del 30 %, sempre ai sensi dell'art. 2 bis co.1 L. n. 89/01);


Ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di euro 6.240,00, seimiladuecentoquaranta/00 (euro 1.800,00 + euro 2.880,00 + euro 1.560,00);

Rilevato che le spese debbono seguire la soccombenza e, in particolare, i compensi vanno liquidati sulla base dei parametri introdotti con il D.M. 55/2014 per i procedimenti monitori, con attribuzione;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile (ex Quarta A), così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento senza dilazione, in favore di Salvatore, della somma di euro



6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00), oltre interessi legali
decorrenti dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria
esecuzione;

Condanna altresì il Ministero suddetto al pagamento delle spese
processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi
euro 629,23 (di cui euro 89,23 per esborsi ed euro 540,00 per
compensi professionali), oltre IVA e CPA come per Legge, oltre
rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in
favore degli avv.ti Michele Liguori e Vincenzo Liguori.

Così deciso in Napoli, il 19 Aprile 2018

Il Consigliere Delegato
dott. Antonio Criscuolo Gaito

Antonio Criscuolo Gaito

